SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 marzo 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 4

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 15 marzo 2012, n. **21**.

Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la disciplina normativa in materia di poteri speciali attribuiti allo Stato nell'ambito delle società privatizzate, oggetto della procedura d'infrazione n. 2009/2255 – allo stadio di decisione di ricorso ex articolo 258 TFUE– in quanto lesiva della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali garantite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta, per i rispettivi ambiti di competenza, del Ministro della difesa o del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della difesa ovvero del Ministro dell'interno, sono individuate le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, in relazione alle quali con decreto del Presidente del Consiglio, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono essere esercitati i seguenti poteri speciali in caso di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale:

a) imposizione di specifiche condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni nel caso di acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale;

b) veto all'adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa di cui alla lettera *a)*, aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllate, il trasferimento all'estero della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego;

c) opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un'impresa di cui alla lettera *a)* da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora l'acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso acquisizioni successive, per interposta persona o tramite soggetti altrimenti collegati, un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. A tale fine si considera altresì ricompresa la partecipazione detenuta da terzi con i quali l'acquirente ha stipulato uno dei patti di cui all'articolo 122 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ovvero di quelli di cui all'articolo 2341-*bis* del codice civile.

2. Al fine di valutare la minaccia effettiva di grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale derivante dalle delibere di cui alla lettera *b)* del comma 1, il Governo considera, tenendo conto dell'oggetto della delibera, la rilevanza strategica dei beni o delle imprese oggetto di trasferimento, l'idoneità dell'assetto risultante dalla delibera o dall'operazione a garantire l'integrità del sistema di difesa e sicurezza nazionale, la sicurezza delle informazioni relative alla difesa militare, gli interessi internazionali dello Stato, la protezione del territorio nazionale, delle infrastrutture critiche e strategiche e delle frontiere, nonché gli elementi di cui al comma 3.

3. Al fine di valutare la minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, considera, alla luce della potenziale influenza dell'acquirente sulla società, anche in ragione della entità della partecipazione acquisita:

a) l'adeguatezza, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione, della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente nonché del progetto industriale rispetto alla regolare prosecuzione delle attività, al mantenimento del patrimonio tecnologico, anche con riferimento alle attività strategiche chiave, alla sicurezza e alla continuità degli approvvigionamenti, oltre che alla corretta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti di pubbliche amministrazioni, direttamente o indirettamente, dalla società le cui partecipazioni sono

oggetto di acquisizione, con specifico riguardo ai rapporti relativi alla difesa nazionale, all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale;

b) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale desunti dalla natura delle loro alleanze o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad essi comunque collegati.

4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al comma 1, lettera *b)*, l'impresa notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una informativa completa sulla delibera o sull'atto da adottare in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri né per l'impresa l'obbligo di notifica al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Entro quindici giorni dalla notifica il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'impresa, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini. Decorsi i predetti termini l'operazione può essere effettuata. Il potere di cui al presente comma è esercitato nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Le delibere o gli atti adottati in violazione del presente comma sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di cui al presente comma, oltre alla revoca della relativa autorizzazione, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

5. Chiunque acquisisce una partecipazione ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *c)*, notifica l'acquisizione entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel contempo le informazioni necessarie, comprensive di descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività, per le valutazioni di cui al comma 3. Nel caso in cui l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una società ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e sono successivamente notificate le acquisizioni al superamento delle soglie del 3 per cento, 5 per cento, 10 per cento, 15 per cento, 20 per cento e 25 per cento. Il potere di imporre specifiche condizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, o di opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1, lettera *c)*, è esercitato entro quindici giorni dalla data della notifica. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Eventuali richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali l'acquisto può essere effettuato. Fino alla notifica e, successivamente, comunque fino alla decorrenza del termine per l'imposizione di condizioni o per l'esercizio del potere di opposizione, i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le condizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'operazione. In caso di esercizio del potere di opposizione il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ordina la vendita delle suddette azioni secondo le procedure di cui all'articolo 2359-*ter* del codice civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni sono nulle.

6. Nel caso in cui le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, si riferiscono a società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al medesimo comma, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le notifiche di cui ai commi 4 e 5 sono rese al Ministero dell'economia e delle finanze.

7. I decreti di individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale di cui al comma 1, sono aggiornati almeno ogni tre anni.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Fino all'adozione del medesimo decreto, le competenze inerenti le proposte per l'esercizio dei poteri speciali, di cui al comma 1, e le attività conseguenti, di cui ai commi 4 e 5, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero della difesa o al Ministero dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza.

Art. 2.

Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, sono individuati le reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Tali decreti sono aggiornati almeno ogni tre anni.

2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottata da una società che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento all'estero della sede sociale, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, sono entro dieci giorni, e comunque prima che ne sia data attuazione, notificati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla società stessa. Sono notificati nei medesimi termini le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui al comma 2, che diano luogo a una situazione eccezionale di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

4. Con la notifica di cui al comma 2, è fornita al Governo una informativa completa sulla delibera, atto o operazione in modo da consentire l'eventuale tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri né per la società l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Entro quindici giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni alla società, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini. Fino alla notifica e comunque fino al decorso dei termini previsti dal presente comma è sospesa l'efficacia della delibera, dell'atto o dell'operazione rilevante. Decorsi i termini previsti dal presente comma l'operazione può essere effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3, è espresso nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici di cui al comma 3. Le delibere o gli atti o le operazioni adottate o attuate in violazione del presente comma sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di cui al presente comma, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è notificato entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività. Per soggetto esterno all'Unione europea si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito.

6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una minaccia effettiva di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione degli impegni di cui al primo periodo, il Governo può opporsi, sulla base della stessa procedura, all'acquisto. Fino alla notifica e, successivamente, fino alla decorrenza del termine per l'eventuale esercizio del potere di opposizione o imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti termini, l'operazione può essere effettuata. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli impegni imposti ai sensi del presente comma è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'operazione. In caso di esercizio del potere di opposizione l'acquirente non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita delle suddette azioni secondo le procedure di cui all'articolo 2359-*ter* del codice civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni sono nulle.

7. I poteri speciali di cui ai commi 3 e 6 sono esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri:

a) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale desunti dalla natura delle loro alleanze o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad essi comunque collegati;

b) l'idoneità dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, a garantire:

1) la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti;

2) il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti.

8. Nel caso in cui le attività di rilevanza strategica individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 si riferiscono a società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui ai commi 3 e 6, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le notifiche di cui ai commi 2 e 5 sono rese al Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Autorità indipendenti di settore, ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Fino all'adozione del medesimo decreto, le competenze inerenti le proposte per l'esercizio dei poteri speciali, di cui ai commi 3 e 6, e le attività conseguenti, di cui ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.

Art. 3.

Abrogazioni e norme generali e transitorie

1. Fatti salvi l'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, e l'articolo 2, comma 6, l'acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, quale definito dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, di partecipazioni in società che detengono uno o più degli attivi individuati come strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, comma 1, è consentito a condizione di reciprocità.

2. L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e di cui all'articolo 2, comma 1. Gli amministratori senza diritto di voto eventualmente nominati ai sensi della predetta disposizione e in carica alla data della sua abrogazione cessano alla scadenza del mandato.

3. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1999, e nei decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 novembre 1999 e le clausole statutarie incompatibili con la presente disciplina in materia di poteri speciali.

4. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 settembre 1999 e in data 23 marzo 2006 e nei decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 settembre 1999 e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 settembre 2004, pubblicati, rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 225 del 24 settembre 1999, n. 79 del 4 aprile 2006, n. 237 dell'8 ottobre 1999 e n. 234 del 5 ottobre 2004. Cessano altresì di avere efficacia a partire dalla stessa data le clausole in materia di poteri speciali presenti negli statuti societari.

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Le società operanti nei settori di cui all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "Le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni";

b) le parole: "per le società di cui all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "per le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'energia.".

6. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1, annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente: "c-*bis*) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;".

7. All'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera z-*quater*) è aggiunta, in fine, la seguente: "z-*quinquies*) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;".

8. All'articolo 135, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, la lettera *h)* è sostituita dalla seguente: "h) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;".

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle Amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

DI PAOLA, *Ministro della difesa*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

12G0040

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 marzo 2012.

Disapplicazione della sanzione, per il mancato rispetto del patto di stabilità 2010, al Comune di Alife.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 24 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 280 dell'1 dicembre 2011, con il quale è stato determinato l'importo della sanzione da applicare agli enti locali inadempienti al patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 il quale prescrive, tra l'altro, che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo e che, in caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

Visto che il Comune di Alife è stato assoggettato, nell'esercizio finanziario 2011, all'applicazione della sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2010 con il citato decreto del 24 novembre 2011 attraverso la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per un importo pari a Euro 102.555,00;

Vista la nota n. 2761 del 20 gennaio 2012, trasmessa dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale si rappresenta che il Comune di Alife, con nota n. 15732 del 30.12.2011, ha prodotto una nuova certificazione attestante il rispetto del patto di stabilità per l'anno 2010 sulla base di dati definitivi, in sostituzione della stessa certificazione precedentemente trasmessa, la quale ne attestava il mancato rispetto, poiché predisposta sulla base di dati provvisori e che, pertanto, il predetto comune non è da assoggettare alla sanzione della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio;

Tenuto conto che il Dipartimento della ragioneria dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ha pertanto comunicato che, nella fattispecie in esame, è venuto meno il presupposto per l'applicazione della sanzione di cui al comma 2 lettera *a)* dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Decreta:

È disposta la disapplicazione della sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità interno dell'anno 2010, irrogata al Comune di Alife con il predetto decreto del 24 novembre 2011 e, conseguentemente, è disposta la restituzione dell'importo decurtato a titolo di sanzione pari a euro 102.555,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A02979

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla prof.ssa María Teresa López Liso, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 Agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la Circolare Ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37 comma 1; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Maria Teresa López Liso;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito l'attestato «CILS-DIT/C2» di conoscenza della lingua italiana rilasciato il 13 dicembre 2011 dall'Università per stranieri di Siena;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta dell'8 ottobre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito dal «Getuischrift Hoger Beroepsonderwijs. Opleiding Tot Leraar Voortgezet Onderwits Spans» conseguito presso l'Università di Utrecht (Paesi Bassi) il 17 giugno 1998, posseduto dalla cittadina spagnola prof.ssa Maria Teresa López Liso, nata a Zaragoza (Spagna) il 14 aprile 1964, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle sotto indicate classi di abilitazione e/o concorso:

45/A lingua straniera (Spagnolo);

46/A lingue e civiltà straniere (Spagnolo).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A02754

DECRETO 17 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla prof.ssa María De Las Nieves Mateos González, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa María De Las Nieves Mateos Gonzalez;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha documentato la conoscenza della lingua italiana - Livello CISL - DIT/C2 I n.193488 del 13 dicembre 2011, con certificato rilasciato dall'Università per stranieri di Siena;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 22 luglio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: «Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales» (Laurea in scienze economiche e aziendali) conseguito nell'anno accademico 1989/1990 e rilasciato dall'«Universidad de Santiago de Compostela» (Spagna) il 22 giugno 1990;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «C.A.P.» (Certificado de Aptitutud Pedagógica) conseguito presso l'«Universidad de Salamanca» (Spagna) nell' anno accademico 1997/1998, posseduto dalla cittadina spagnola María De Las Nieves Mateos Gonzalez, nata a Salamanca (Spagna) il 3 dicembre 1963, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore nella classe di concorso:

17/A - Discipline economico-aziendali.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A02755

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 febbraio 2012.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di S. Giorgio La Molara.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello di Napoli in data 9 novembre 2011 prot. n. 314/11 GAB, dalla quale risulta che l'Ufficio del Giudice di Pace di S. Giorgio La Molara non è stato in grado di funzionare per assenza di personale di cancelleria nei giorni 20, 21 e 22 giugno 2011; 12, 25, 26 e 27 luglio 2011 nonché i giorni 11, 12 e 17 agosto 2011;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di S. Giorgio La Molara nei giorni 20, 21 e 22 giugno 2011; 12, 25, 26 e 27 luglio 2011 nonché i giorni 11, 12 e 17 agosto 2011 per assenza di personale di cancelleria, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 febbraio 2012

p. Il Ministro
il Sottosegretario di Stato:
ZOPPINI

12A03104

DECRETO 29 febbraio 2012.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento delle cancellerie civili del Tribunale di Vicenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello di Venezia in data 23 gennaio 2012 prot. n. 0000777, dalla quale risulta che le cancellerie civili del Tribunale di Vicenza non sono state in grado di funzionare in data 19 dicembre 2011 a causa dello sciopero del personale di cancelleria;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento delle Cancellerie Civili del Tribunale di Vicenza il giorno 19 dicembre 2011 per assenza di tutto il personale in occasione dello sciopero, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 febbraio 2012

p. Il Ministro
il Sottosegretario di Stato:
ZOPPINI

12A03106

DECRETO 6 marzo 2012.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di Buccino.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di Appello di Salerno prot. n. 862 del 10 febbraio 2012, con la quale si comunica il mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di Buccino nella giornata del 7 febbraio 2012 a causa dell'eccezionale nevicata;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di Buccino nella giornata del 7 febbraio 2012, per l'eccezionale nevicata, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto Ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 6 marzo 2012

p. Il Ministro
il Sottosegretario di Stato:
ZOPPINI

12A03105

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Lacramioara Morar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e medico specialista in ginecologia e ostetricia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 1° febbraio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Lacramioara Morar nata a Cimpeni (Romania) il giorno 6 marzo 1974, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 1° ottobre 1999 con il n. 290 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Iuliu Haţieganu» Cluj-Napoca - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Vista la medesima istanza del 1° febbraio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Lacramioara Morar ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Specialist în specialitatea Obstetrica-ginecologie» rilasciato in data 5 maggio 2006 con il n. 1204 dal Ministerul Sănătăţii - Romania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 1° ottobre 1999 con il n. 290 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Iuliu Haţieganu» Cluj-Napoca - Romania - alla sig.ra Lacramioara Morar, nata a Cimpeni (Romania) il giorno 6 marzo 1974, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Lacramioara Morar è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Specialist în specialitatea Obstetrica-ginecologie» rilasciato dal Ministerul Sănătăţii - Romania - in data 5 maggio 2006 con il n. 1204 alla sig.ra Lacramioara Morar, nata a Cimpeni (Romania) il giorno 6 marzo 1974, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

Art. 4.

La Sig.ra Lacramioara Morar, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2012

p. *Il direttore generale*
PARISI

12A02643

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° febbraio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Emerson Network Power S.r.l. (Decreto n. 64120).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato-regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 1° settembre 2011, relativo alla società Emerson Network Power SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle regioni Veneto (9 settembre 2011) e Lombardia (14 settembre 2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Emerson Network Power SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Emerson Network Power SRL, in favore di un numero massimo di 67 lavoratori;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 7 settembre 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 1° settembre 2011, in favore di un numero massimo di 67 unità lavorative della società Emerson Network Power SRL, dipendenti presso le sedi di:

Piove di Sacco (Padova) - 63 lavoratori;

San Giuliano M.se (Milano) - 4 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 359.665,38.

Matricola INPS: 5401763950.

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 359.665,38, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A02638

DECRETO 1° febbraio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Giornali e Associati S.p.a. (Decreto n. 64121).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato-regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni Lazio (16 aprile 2009) e Lombardia (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 25 luglio 2011, relativo alla società Giornali e Associati SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore di 9 lavoratori — regione Lazio (2 lavoratori) e regione Lombardia (7 lavoratori) — per il periodo dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011;

Viste le note con le quali le regioni Lazio (5 agosto 2010) e Lombardia (9 agosto 2011) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Giornali e Associati SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dalla società Giornali e Associati SPA, in favore di 8 lavoratori — Roma (2 lavoratori) e Lombardia (6 lavoratori) — per il periodo dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 25 luglio 2011 con il quale è stato concordato, per il periodo dal 1° aprile 2011 al 31 dicembre 2011, il ricorso alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore di 9 lavoratori dipendenti dalla società Giornali e Associati SPA:

Viste le note con le quali la regione Lombardia (8 agosto 2011) e Lazio (5 agosto 2011) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (40%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Giornali e Associati SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Giornali e Associati SPA, in favore di 8 lavoratori, per il periodo dal 1° aprile 2011 al 31 dicembre 2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 25 luglio 2011, in favore di un numero massimo di 8 lavoratori, della società Giornali e Associati SPA, dipendenti presso le sedi di:

Roma - 2 lavoratori;

Milano - 6 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 138.985,92.

Pagamento diretto: SI.

Matricola INPS: 7054217914.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro ed delle politiche sociali in data 25 luglio 2011, in favore di un numero massimo di 8 lavoratori, della società Giornali e Associati SPA, dipendenti presso le sedi di:

Roma - 2 lavoratori;

Milano - 6 lavoratori.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 1° aprile 2011 al 31 dicembre 2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 100.244,16.

Matricola INPS: 7054217914.

Pagamento diretto: SI.

Art. 3.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 239.230,08, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A02639

DECRETO 1° febbraio 2012.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Trissolbia S.p.a. (Decreto n. 64122).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto il decreto n. 56222 del 24 dicembre 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 10 settembre 2010, in favore di un numero massimo di 134 unità lavorative, della società Trissolbia SPA, dipendenti presso le sedi di Olbia (OT) e Milano (MI), per il periodo dal 19 settembre 2010 al 18 settembre 2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 15 settembre 2011, relativo alla società Trissolbia SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Lombardia (29 settembre 2011) e Sardegna (3 ottobre 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Trissolbia SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Trissolbia SPA;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 19 settembre 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 settembre 2011, in favore di un numero massimo di 115 lavoratori della società Trissolbia SPA, così suddivisi:

Olbia (OT) - 109 lavoratori;

Milano (MI) - 06 lavoratori.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30% per il periodo dal 19 settembre 2011 al 31 dicembre 2011.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 497.600,40 (quattrocentonovantasettemilaseicento/40).

Pagamento diretto: SI.

Matricola INPS: 7300305851 / 4963741783.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 497.600,40 (quattrocentonovantasettemilaseicento/40), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A02640

DECRETO 22 febbraio 2012.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Lecce.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI LECCE

Visto il decreto n. 36 del 28 luglio 2011 di ricostituzione del Comitato Provinciale INPS di Lecce;

Vista la nota del 6 febbraio 2012 con cui l'Unione Generale del Lavoro segnala in sostituzione del sig. Leonardo Tunno, dimissionario, la sig.ra Paola Mita che ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di incompatibilità;

Decreta:

La sig.ra Paola Mita nata a Nardò il 28 giugno 1980 e residente in Nardò, Via Alessandro Fleming n. 46, è nominata componente del Comitato Provinciale INPS in sostituzione del sig. Leonardo Tunno, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Lecce, 22 febbraio 2012

Il direttore territoriale: VILLANOVA

12A02642

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 marzo 2012.

Proroga del termine per le consegne di tabacco di cui all'articolo 7 del decreto 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del citato regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004 n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 22 settembre 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009;

Considerato che lo scopo della misura prevista all'articolo 7 del decreto ministeriale 29 luglio 2009 è il miglioramento della qualità del tabacco e che il termine fissato all'articolo 7, comma 9, ha carattere ordinatorio;

Viste le richieste delle associazioni di categoria che rappresentano sopraggiunte condizioni particolari che non consentono, per il corrente anno, di rispettare il termine per le consegne di tabacco, fissato all'articolo 7, comma 9, del decreto ministeriale 29 luglio 2009, e chiedono nel contempo di differire il termine di scadenza;

Ritenuto opportuno, per la domanda 2011, prorogare al 2 aprile 2012 il termine ultimo per la consegna;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine del 15 marzo fissato all'art. 7, comma 9, del decreto ministeriale 29 luglio 2009, per la domanda di aiuto 2011, è prorogato al 2 aprile 2012.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2012

Il Ministro: CATANIA

12A03040

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 febbraio 2012.

Cancellazione dal registro delle imprese di centodiciotto società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545 octiesdecies 2° comma del codice civile;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli Uffici di livello dirigenziale non generale;

Considerato che a seguito di attività di vigilanza, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2011 è stato pubblicato l'avviso dell'avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese concernente le cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni, cooperative indicate nell'elenco all'uopo predisposto ed allegato al sopra citato avviso;

Dato atto che non sono pervenute entro i termini domande intese a consentire la prosecuzione della liquidazione da parte di creditori ed altri interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il Conservatore del registro imprese territorialmente competente vorrà provvedere alla cancellazione dal registro medesimo delle società cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 febbraio 2012

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N. 5/ 2011 DI COOPERATIVE DA CANCELLARE ART. 2545/18 2° comma CODICE CIVILE

N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
1	MONTE CRISTO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	AQ	L'AQUILA	ABRUZZO	00234850667	25/10/1996	**CCI**
2	SERVIZI GEOLOGICI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	PE	PESCARA	ABRUZZO	01677940684	24/03/2009	
3	GIULIANOVA ANTICA - SOCIETA' COOPERATIVA	TE	GIULIANOVA	ABRUZZO	01455410678	19/09/2005	
4	PALLADIUM COOP. A R.L.	TE	ROSETO DEGLI ABRUZZI	ABRUZZO	00609820675	29/11/1998	
5	VITALIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA- IN LIQUIDAZIONE	PZ	PALAZZO SAN GERVASIO	BASILICATA	00285710760	21/10/2005	
6	DM IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	CS	RENDE	CALABRIA	02903440788	06/11/2009	**UNICOOP**
7	EUROSERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO E SOCIALE	CS	COSENZA	CALABRIA	02244050783	29/05/2002	
8	MICRO STONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CS	COSENZA	CALABRIA	02607820780	09/06/2005	
9	IL DIAMANTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	CZ	LAMEZIA TERME	CALABRIA	02222950798	16/09/2005	**UNICOOP**
10	KROTON COOP- SOCIETA' COOPERATIVA	KR	CROTONE	CALABRIA	02360680793	22/12/2006	**CCI**
11	LE GINESTRE- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	KR	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	CALABRIA	02493750794	13/09/2006	**CCI**
12	S.I.T.E.L. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	KR	CROTONE	CALABRIA	02406310793	23/02/2006	
13	CAUDIUM SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS IN LIQUIDAZIONE	AV	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	CAMPANIA	02375480643	18/12/2008	
14	IRPINIA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	BN	BENEVENTO	CAMPANIA	02244070641	10/10/2008	
15	LAVORATORI ACLI APICE - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BN	APICE	CAMPANIA	00647530625	24/07/2006	
16	AGRI.TAB. - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO- IN LIQUIDAZIONE	CE	MACERATA CAMPANIA	CAMPANIA	01675850612	08/09/2008	
17	C.D. EDILE 2001- SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	CE	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CAMPANIA	02825460617	22/12/2005	
18	POKER PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	CE	TEVEROLA	CAMPANIA	02823750613	13/02/2007	
19	SALUS 2003 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS IN LIQUIDAZIONE	CE	ROCCAMONFINA	CAMPANIA	02946120611	31/03/2005	
20	AVEX 2001 - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	NA	GIUGLIANO IN CAMPANIA	CAMPANIA	03387781218	03/10/2006	
21	CONSULTING NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	NA	NAPOLI	CAMPANIA	07702700639	11/12/2006	
22	COOPERATIVA MERIDIONALE IN LIQUIDAZIONE	NA	CASALNUOVO DI NAPOLI	CAMPANIA	04976101214	02/01/2007	
23	DEATRANS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	NA	ARZANO	CAMPANIA	03172121216	23/03/2005	
24	EUROPEAN SERVICES SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	NA	POZZUOLI	CAMPANIA	07529210630	03/04/2007	
25	GE.ST.ISCHIA A R.L. -PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	NA	CASAMICCIOLA TERME	CAMPANIA	03952541211	11/07/2006	
26	SERVIZI E LOGISTICA- SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	NA	POLLENA TROCCHIA	CAMPANIA	05066071217	01/02/2007	
27	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LORELAI A R.L. IN LIQUIDAZIONE	NA	TORRE ANNUNZIATA	CAMPANIA	04925970635	23/07/2008	
28	C.L.I.C. COOPERATIVA LOGISTICA INTEGRATA CAMPANA A R.L.	SA	FISCIANO	CAMPANIA	03738660657	11/04/2005	
29	COOP. STELLA - S.C.R.L.	SA	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	CAMPANIA	03060780651	28/10/1997	
30	COOPERATIVA EDIL COOP - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	SA	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	CAMPANIA	03706440652	15/02/2008	
31	DOMUS 2003- PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	SA	PONTECAGNANO FAIANO	CAMPANIA	04049420658	02/08/2007	
32	LA RINASCENTE SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	SA	ANGRI	CAMPANIA	03663460651	23/02/2007	
33	EURISKO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	BO	BOLOGNA	EMILIA R.	02171971209	13/10/2005	
34	IDEA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BO	BUDRIO	EMILIA R.	02219851207	09/06/2005	
35	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	BO	CASTEL MAGGIORE	EMILIA R.	02403521202	18/07/2007	**CCI**
36	SERTEC PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQ.	BO	BOLOGNA	EMILIA R.	02017701208	14/12/2005	
37	ARCA COOP.- COOPERATIVA A R.L.	PC	PIACENZA	EMILIA R.	00914380332	26/10/1994	
38	ORCHESTRA GIL - BERT SOC. COOP. A R.L.	PC	PIACENZA	EMILIA R.	00909770331	29/12/1998	
39	CASA NOSTRA SOC. COOP. A R.L.	RA	BAGNACAVALLO	EMILIA R.	00370700395	15/04/2004	**AGCI**
40	IT.WORK SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	RA	RAVENNA	EMILIA R.	02107740397	08/06/2004	**LEGA**
41	EASY AND FAST SOCIETA' COOPERATIVA	LT	LATINA	LAZIO	02088690595	16/12/2005\	**AGCI**
42	INTERMINAL TIR- PICCOLA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	LT	FORMIA	LAZIO	02127270599	01/04/2006	

ELENCO N. 5/ 2011 DI COOPERATIVE DA CANCELLARE ART. 2545/18 2° comma CODICE CIVILE

N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
43	AMICI PER LA TERRA - PICCOLA SOC. COOP.VA	RI	RIETI	LAZIO	00883810574	17/12/2002	**UNICOOP**
44	ALBA TRASPORTI COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	07159531008	01/07/2005	
45	ALFA TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQ.	RM	ROMA	LAZIO	05601001000	22/11/2006	**UNICOOP**
46	AREG 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQ.	RM	ROMA	LAZIO	05403751000	20/12/2005	
47	ARIETE - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO IN LIQ.	RM	ROMA	LAZIO	06799971004	25/05/2005	
48	C.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	05842021007	18/04/2006	
49	CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	RM	VELLETRI	LAZIO	08316251001	14/11/2006	
50	CITY TRANSPORT SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	RM	CIVITAVECCHIA	LAZIO	05544051005	30/03/2006	**LEGA**
51	COOPERATIVA - DIVINO AMORE - TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA LIMITATA	RM	ROMA	LAZIO	06411000588	20/11/1997	
52	COOPERATIVA DEL POSSIBILE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	07495811007	10/10/2006	
53	COOPERATIVA EUROFLAMINIA SERVIZI E LAVORO IN LIQ.	RM	MORLUPO	LAZIO	05414531003	31/07/2004	**LEGA**
54	FABER 62 SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	06700161000	28/11/2005	
55	GRIFO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	MARINO	LAZIO	07707591009	28/02/2007	
56	IL GALEONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	RM	FRASCATI	LAZIO	08710241004	31/12/2006	
57	LAVORATORI ROMA 84 - SOCIETA' COOPERATIVA	RM	ROMA	LAZIO	05866301004	01/07/2002	
58	LILITH - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA A R.L. IN LIQ.	RM	ROMA	LAZIO	04732171006	24/03/2005	
59	LOGISTICA E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO IN LIQ.	RM	ROMA	LAZIO	07757481002	12/03/2007	
60	MUTUA EDILIZIA- CONSORZIO DI MUTUALITA' FRA COOP.VE REGIONE LAZIO	RM	ROMA	LAZIO	07355550588	03/12/2007	**UNCI**
61	SERVIZI TUCCI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQ.	RM	ROMA	LAZIO	06694071009	09/05/2005	
62	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA TERZA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RM	ROMA	LAZIO	04197571005	10/06/1994	
63	SOCIETA' COOPERATIVA VILLAGGIO PRENESTINO	RM	ROMA	LAZIO	04268681006	19/09/1996	
64	SUPERANGELI - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	07306861001	14/03/2007	
65	ZOWART SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	08100230583	21/12/2005	
66	SOC. COOP. ECO.VIT. A R.L.	VT	VITERBO	LAZIO	01707720569	27/12/2002	
67	COOP. 2002 BS- SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	GE	GENOVA	LIGURIA	02493150987	07/02/2007	**CCI**
68	IL DIAMANTE SOCIETA' COOPERATIVA	GE	GENOVA	LIGURIA	03395650108	23/11/2004	
69	PUNTOPIU' SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GE	CHIAVARI	LIGURIA	01339590992	25/05/2006	
70	MAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS IN LIQUIDAZIONE	IM	TAGGIA	LIGURIA	01303620080	31/03/2005	**CCI**
71	SMILE SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQ.	IM	SANREMO	LIGURIA	01272290089	28/02/2006	**CCI**
72	G.S.V. GESTIONE SERVIZI VARI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BG	TREVIGLIO	LOMBARDIA	02652340163	22/02/2006	
73	LA SFINGE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	CR	CREMA	LOMBARDIA	01298510197	30/12/2005	
74	C.L.S. SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	MI	GARBAGNATE MILANESE	LOMBARDIA	05076710960	07/05/2007	
75	COOPERATIVA FACCHINI LOMBARDI - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	MI	MILANO	LOMBARDIA	12437150159	13/01/2006	**UNCI**
76	COOPERATIVA MODOETHIA A R.L.	MI	MILANO	LOMBARDIA	09423030155	25/02/1992	**UNCI**
77	CPS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	MI	MILANO	LOMBARDIA	04879490961	10/10/2006	
78	IL GIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	MI	MILANO	LOMBARDIA	04506190968	18/05/2006	**CCI**
79	WORKLINE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	MI	MILANO	LOMBARDIA	02643690981	03/10/2006	**CCI**
80	CONSORZIO EDILE PAVIMART - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQ.	PU	GABICCE MARE	MARCHE	02118400411	20/02/2006	
81	S.A.A. (SISTEMI AMBIENTALI AVANZATI) SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	PU	PERGOLA	MARCHE	01404660415	31/05/2002	
82	RAINBOW ANIMAZIONE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	CB	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	MOLISE	01488940709	29/12/2006	
83	BENESSERE ONE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	TO	TORINO	PIEMONTE	08983090013	29/11/2005	**UNCI**
84	COASCO - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	TO	NICHELINO	PIEMONTE	07837040018	05/04/2007	**UNCI**

ELENCO N. 5/ 2011 DI COOPERATIVE DA CANCELLARE ART. 2545/18 2° comma CODICE CIVILE

N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
85	EVENTI & SERVIZI SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	TO	TORINO	PIEMONTE	08531140013	08/02/2007	**UNCI**
86	JOB MEETING SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	TO	TORINO	PIEMONTE	09243220010	27/03/2007	
87	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA CROCETTA IN LIQUIDAZIONE	TO	TORINO	PIEMONTE	00492310016	05/12/2005	**UNCI**
88	UNIVERSO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	TO	TORINO	PIEMONTE	08236220011	28/02/2006	**UNCI**
89	YOUSRA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	TO	TORINO	PIEMONTE	08584510013	11/05/2006	**AGCI**
90	INSIEME 2000 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PROD. E LAVORO	BA	BARI	PUGLIA	05626200728	28/12/2001	
91	L.A.F.A. SOCIETA' COOPERATIVA	BA	CANOSA DI PUGLIA	PUGLIA	05181800722	11/03/2006	
92	PUGLIA SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BA	NOCI	PUGLIA	05364030725	07/02/2007	
93	TOP GROUP PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (IN LIQUIDAZIONE)	BA	BARLETTA	PUGLIA	05648630720	20/12/2004	
94	AGRI 2000- SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE	FG	ORDONA	PUGLIA	02303340711	22/12/2006	
95	COOP-IN SOC. COOP. AR.L. IN LIQUIDAZIONE	FG	ROSETO VALFORTORE	PUGLIA	02107490167	19/04/2007	
96	EDIL EGIZIA - SOCIETA' COOPERATIVA	FG	LUCERA	PUGLIA	03307090716	13/11/2006	
97	EDIL SUD COPERTURE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	FG	MANFREDONIA	PUGLIA	03400620716	24/10/2006	
98	SANTA LUCIA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE	FG	TORREMAGGIORE	PUGLIA	03166300719	01/03/2007	
99	OASI SOC. COOP. A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	LE	VERNOLE	PUGLIA	02634550756	24/05/2006	
100	BUGGERRU 2006 SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	CA	BUGGERRU	SARDEGNA	02999460922	17/11/2005	**CCI**
101	EDILDUE SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	CA	SANLURI	SARDEGNA	02507840920	22/02/2007	
102	EUROSERVICES SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	CA	CAGLIARI	SARDEGNA	02444540922	27/04/2007	**LEGA**
103	SOC. COOP. A R.L. PRODUZIONE E LAVORO EDILE POPOLARE- IN LIQUIDAZIONE	NU	VILLANOVA TULO	SARDEGNA	00083450916	20/10/2005	**LEGA**
104	COOPERATIVA SOCIALE I.C.A.R.U.S. ONLUS IN LIQUIDAZIONE	OR	ORISTANO	SARDEGNA	01029130950	19/04/2007	**LEGA**
105	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	SS	BENETUTTI	SARDEGNA	01655890901	23/12/2004	**AGCI**
106	GOLDEN COOP - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	SS	SASSARI	SARDEGNA	01886460904	26/10/2005	**AGCI**
107	GRUPPO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	SS	SANTA MARIA COGHINAS	SARDEGNA	02098200906	19/12/2007	**AGCI**
108	TALOS SOC.COOP.A R.L. IN LIQUIDAZIONE	SS	ALGHERO	SARDEGNA	01897120901	18/12/2001	**AGCI**
109	ALMA SOC. COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	FI	FIRENZE	TOSCANA	05446830480	03/02/2006	
110	ETTAOHID SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	FI	FIRENZE	TOSCANA	05087050489	08/06/2005	
111	L'ORSACCHIOTTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	GR	SCARLINO	TOSCANA	01167440534	15/09/2006	**AGCI**
112	IL GLOBO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	LI	COLLESALVETTI	TOSCANA	01502720491	17/07/2008	
113	SOC.R.P.A. LUNAE RISTORAZIONE - PULIZIE - AMBIENTE COOP. SOCIALE	MS	FIVIZZANO	TOSCANA	00294540455	23/01/2008	**AGCI**
114	UNICOOP - SOCIETA' COOPERATIVA	MS	MASSA	TOSCANA	00534680459	30/12/1996	**CCI**
115	PRATO TENNIS TEAM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	PO	PRATO	TOSCANA	01901680973	04/04/2003	
116	C.R.T. CASA DI REINSERIMENTO IL TEMPIO- SOC. COOP. SOCIALE	PT	PISTOIA	TOSCANA	01092080470	03/12/2004	**CCI**
117	CA' BIANCA- PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	PD	RUBANO	VENETO	03569040284	22/03/2007	
118	C.G.A. LE BONTA' PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	RO	CRESPINO	VENETO	01153340292	05/10/2004	**LEGA**

12A02812

DECRETO 23 febbraio 2012.

Modalità di cessione presso il mercato regolamentato di quote del gas naturale importato.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale» (di seguito denominato «decreto legislativo n. 164/2000), come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

Visto l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 24 aprile 2007, n. 40 (di seguito denominato "decreto legge n. 7/2007), che stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, le autorizzazioni all'importazione di gas naturale rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 164/2000, sono subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato di cui al comma 1, art. 11, del decreto-legge n. 7/2007, di una quota del gas importato, definita con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in misura rapportata ai volumi complessivamente importati, e che le modalità di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori, sono determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito denominata «Autorità»);

Visto l'art. 30, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, (di seguito: legge n. 99/2009) recante misure per l'efficienza del settore energetico, che dispone che il Gestore del mercato elettrico, ora Gestore dei mercati energetici (di seguito: *GME)*, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi, secondo criteri di merito economico;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico in data 19 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 16 maggio 2008 (di seguito: decreto 19 marzo 2008) e in data 18 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 5 maggio 2010 (di seguito: decreto 18 marzo 2010) recanti le modalità di offerta e gli obblighi degli operatori nell'ambito della piattaforma di negoziazione per lo scambio delle quote di gas naturale importato;

Vista la deliberazione 16 marzo 2011 - ARG/gas 20/11 - dell'Autorità recante le disposizioni in materia di modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di quote del gas naturale importato, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 7/2007 e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2008 e 18 marzo 2010;

Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.» (di seguito: decreto legislativo n. 93/2011) e, in particolare, l'art. 28 che introduce modifiche all'art. 3 del decreto legislativo n. 164/2000, volte alla semplificazione del regime autorizzativo dell'attività di importazione di gas naturale;

Considerato che, anche alla luce dell'esperienza acquisita in sede di applicazione dei decreti 19 marzo 2008 e 18 marzo 2010 sopra citati, risulta opportuno, anche al fine di facilitarne il controllo, introdurre alcune semplificazioni ed ottimizzazioni rispetto a quanto stabilito con detti decreti;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di cessione presso il mercato regolamentato di quote del gas naturale importato

1. Il presente decreto stabilisce le modalità con le quali le autorizzazioni all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi sia appartenenti sia non appartenenti all'Unione europea relative a contratti di durata superiore a un anno, rilasciate in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 93/2011 dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 164/2000, sono subordinate all'obbligo di offerta di una quota di gas naturale presso la piattaforma di negoziazione del GME di cui al decreto 18 marzo 2010 citato nelle premesse.

2. La quota del gas importato soggetta all'obbligo di offerta é pari al 10% del volume importato nel corso di ogni anno termico.

3. Nel caso di importazioni relative a un volume totale, nel corso di ciascun anno termico, non superiore a 100 milioni di standard metri cubi, valore riferito anche alla somma dei volumi di tutti i contratti relativi a soggetti tra i quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n.287, non è previsto alcun obbligo di offerta.

4. L'offerta della quota indicata al comma 2 presso il mercato regolamentato di cui al comma 1, é effettuata entro i termini indicati dall'Autorità, comunque entro l'anno termico successivo a quello cui si riferiscono le importazioni soggette all'obbligo di offerta.

5. L'Autorità stabilisce le modalità secondo le quali devono essere formulate le offerte, monitorando la differenza fra i prezzi di offerta e i corrispondenti indici di prezzo sul mercato nazionale e sui mercati europei individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130. Nel caso l'offerta vada deserta, l'Autorità può richiedere, anche più volte, all'importatore di ripetere l'offerta o adottare opportuni provvedimenti.

6. Al fine della verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 7/2007, i soggetti che effettuano importazioni di gas naturale soggette all'obbligo di offerta di cui al comma 1, trasmettono al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione nella quale indicano le autorizzazioni all'importazione soggette all'obbligo e i volumi effettivamente importati nell'anno termico precedente. Nella relazione che deve essere pre-

sentata entro il 30 novembre dell'anno termico successivo dovranno essere indicati i volumi effettivamente offerti presso la piattaforma di negoziazione del GME con consegna nell'anno termico precedente in relazione alle importazioni sopra citate, allegando la dichiarazione di cui al punto 6.3. della deliberazione 16 marzo 2011 - ARG/gas 20/11 - dell'Autorità.

7. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 45 del decreto legislativo n. 93/2011, nei casi di mancata offerta di volumi di gas naturale determinati ai sensi delle disposizioni del presente decreto, i soggetti tenuti all'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti, entro un termine indicato dall'Autorità, a offrire presso la piattaforma di negoziazione del GME, oltre alle quote di cui all'anno termico in corso, un ulteriore volume di gas pari al doppio di quello non offerto relativamente all'anno termico precedente. Casi di ripetuta inosservanza costituiscono sufficiente motivo di revoca delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale rilasciate o di diniego, per un periodo di cinque anni, di nuove autorizzazioni all'importazione di gas naturale al soggetto inadempiente e a società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Alle importazioni di gas naturale relative ad autorizzazioni rilasciate in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 93/2011, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico in date 19 marzo 2008 e 18 marzo 2010.

2. Il presente decreto, avente natura provvedimentale, é destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l'attività di importazione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2012

Il Ministro: PASSERA

12A02815

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 5 marzo 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali ed ipotecari dell'Ufficio provinciale di Campobasso.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'ABRUZZO E MOLISE

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Visti gli articoli 9 e 13 della legge n. 212/2000;

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, della direzione dell'Agenzia del territorio, per l'attivazione delle direzioni regionali, che demanda al direttore regionale, a decorrere dal 1° marzo 2003, poteri e deleghe già attribuiti ai direttori compartimentali;

Viste le richieste prot. 876 del 9 febbraio e n. 957 del 13 febbraio 2012 dell'Ufficio provinciale di Campobasso con allegate le ordinanze prefettizie del 5 febbraio e del 9 febbraio 2012 con le quali si dispone, tra l'altro, la chiusura degli Uffici pubblici per i giorni 6-7 e 10 febbraio 2012, per la persistente avversità delle condizioni meteorologiche;

Accertato che l'irregolare funzionamento, di carattere eccezionale — come si evince dalla suddette ordinanze del Prefetto di Campobasso — non è imputabile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria;

Considerato che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, occorre il provvedimento formale di mancato funzionamento dei servizi catastali ed ipotecari del suddetto Ufficio per i giorni 6-7 e 10 febbraio 2012;

Visto il parere favorevole espresso dal Garante del contribuente della regione Molise con nota prot. n. 39 e n. 40 del 15 febbraio 2012;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Campobasso, per le attività connesse ai servizi catastali nonché dei servizi di pubblicità immobiliare, per i giorni 6-7 e10 febbraio 2012 per le motivazioni suddette.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 5 marzo 2012

Il direttore regionale: ZACCANI

12A02907

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ripartizione tra le regioni e P.A. delle risorse per l'annualità 2011, relativamente al finanziamento delle attività formative in apprendistato.

Si rendo noto che in data 2 dicembre 2011 è stato emesso il D.D. 460/SEGR. D.G./2011, recante «Ripartizione alle regioni e P.A. delle risorse annualità 2011 relative al finanziamento delle attività formative in l'apprendistato». Il citato decreto è reperibile sul sito www.lavoro.gov.it

12A02816

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra, all'Organismo «Microquality Snc di Pastore Antonio & Paolo», in Melfi.

Con decreto del direttore generale della direzione generale per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle Attività Produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 20 febbraio 2012 il seguente organismo:

Microquality Snc di Pastore Antonio & Paolo - Vico Arpa 6/8 - Melfi (PZ).

Installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

12A02813

Revoca dell'abilitazione alla effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra, all'Organismo «Quased Srl», in Abbiategrasso.

Con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per l'Impresa e l'Internazionalizzazione del 17 febbraio 2012, l'abilitazione concessa con il decreto direttoriale 5 novembre 2009 all'Organismo «QUASED S.r.l.» con sede in Abbiategrasso (MI) , Via V. Veneto 5/A, a svolgere funzioni di verifica di parte terza secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2005 tipo A, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, è revocata.

12A02814

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 5 del 14 febbraio 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana, rende noto:

che con propria ordinanza n. 5 del 14 febbraio 2012 ha approvato il bando per il concorso internazionale di progettazione in una fase previa preselezione per la realizzazione di tre ponti da ricostruire *ex novo* sul fiume Magra e sui torrenti Teglia e Mangiolia posti nei territoroi comunali di Aulla e Mulazzo (MS);

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 27 febbraio 2012 - parte prima.

12A02641

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* **– serie generale – n. 60 del 12 marzo 2012).**

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 5, seconda colonna, all'articolo 2, comma 1, lett. *a)*, numero 2), dove è scritto: «2) al comma *1*, la parola: «Marina» è sostituita dalla seguente: «marina»;», leggasi: «2) al comma *2*, la parola: «Marina» è sostituita dalla seguente: «marina»;».

12A03103

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-063) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;
- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

45-410100120315

€ 1,00